



LA LEGGE PER TUTTI
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

Pass per Ztl scaduto: la multa è una sola anche se per accessi plurimi

Autore: Redazione | 01/12/2014



Niente multe seriali a chi dimentica di rinnovare il permesso per entrare nella zona a traffico limitato: la colpa dell'accesso illegittimo è unica.

Se il **pass** per attraversare le zone a traffico limitato (**ztl**) è scaduto e l'automobilista - che di ciò non è stato avvisato dall'amministrazione concedente -

viene “pizzicato” dalle **telecamere** ad ogni accesso nelle aree protette, la **multa** resta comunque unica. Il conducente, quindi, non può essere costretto a pagare per ogni volta che è stato fotografato.

Secondo, infatti, una recente sentenza del **Tribunale di Reggio Emilia [1]**, in realtà, in questi casi, la sanzione è una sola perché una sola è la condotta illecita dell'automobilista.

È diverso il trattamento sanzionatorio in caso di altre violazioni del codice della strada come, ad esempio, l'attraversamento dell'intersezione col **semaforo rosso** o con l'**eccesso di velocità** su una via estesa dove, però, sono collocati più autovelox. Queste ultime ipotesi possono dar vita a una **raffica di multe**, in quanto scaturiscono da condotte distinte.

Invece, nel caso delle Ztl la multa resta unica. Almeno secondo il tribunale emiliano, che comunque non manca di precisare che esistono anche pronunce di segno contrario.

L'accoglimento dell'opposizione alla sanzione deve essere confermata perché sbaglia il Comune a voler far cassa analogamente a come accade con gli automobilisti indisciplinati per eccesso di velocità, guida pericolosa o mancato rispetto di segnaletica: chi compie tali violazioni del **codice della strada** va sanzionato tante volte quante sono le violazioni. Tutt'altro discorso vale nel caso di specie in cui l'unica condotta censurabile risulta la prima per l'**omesso rinnovo del permesso**: non sono invece caratterizzate dalla colpa del trasgressore le infrazioni successive nelle quali non c'è una effettiva, nuova e autentica volontà a porsi in contrasto con l'ordinamento.

Note

[1] Trib. Reggio Emilia, sent. n. 1330/14.